

non arrivo a comprenderlo; per la qual cosa pregherei la Camera di approvare il secondo capoverso perchè, in caso diverso, il Governo avrebbe una facoltà la quale, esercitata, talvolta, con esagerazione, potrebbe produrre gravissimi inconvenienti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ponti.

**Ponti.** Apprezzo tutto il valore delle obiezioni messe innanzi dai vari oratori, ma mi permetto di opporre alle medesime alcune considerazioni.

L'onorevole ministro ha dichiarato di volere attenersi, in questo argomento, ai dettami della esperienza e non so dargliene torto. Ma non posso esimermi dall'osservare, che l'esperienza, finora fatta, non riflette se non quelle regioni che, come ho già detto, sono essenzialmente importatrici della foglia dei gelsi.

Ora non è improbabile (e già se ne è dato il caso), che nascano conflitti fra provincia e provincia, fra regione e regione, per il fatto che la crittogama venga a manifestarsi nelle regioni che operano abitualmente l'esportazione della foglia dei gelsi; e in questo caso parmi che l'intervento del Governo sarebbe giustificato, anzi doveroso.

L'onorevole Rubini ha parlato di gravi perturbazioni economiche, che possono derivare da possibili ingerenze governative nel commercio della foglia dei gelsi. Ma io ribatto, senza entrare in una discussione teorica sul concetto informatore del disegno di legge, che l'obiezione reggerebbe, se si trattasse di una prescrizione assoluta. Se non che, nel caso pratico attuale, non si tratta che di una facoltà, della quale il Governo potrà usare o no, a suo piacimento. Anzi, dovrà usarne con la debita moderazione, con il voluto discernimento, secondo i dettami della esperienza. Dovrà, senza dubbio, andar cauto nella determinazione delle zone da dichiararsi infette; dovrà riferirsi, come è previsto dall'articolo 2, al parere delle Rappresentanze locali ed agrarie; infine, ove sia opportuno, dovrà anche rinunciare all'esercizio della sua facoltà, regolandosi come già fece con le deroghe alle leggi filloseriche.

Quindi non vedo inconvenienti nell'intervento del Governo, se non vogliamo dargli *a priori* una patente di sfiducia; ammesso lo spirito della legge, opino che non si debba privar il Governo della facoltà da me accennata.

Per concludere ed in risposta all'onorevole Prinetti, dico, che il giudizio dei tecnici è conforme nell'ammettere un grave pericolo nel tra-

sporto della foglia dei gelsi, non perchè l'insetto soglia abbarbicarsi alla foglia stessa, ma perchè, nei trasporti menzionati, vengono comprese molte parti di piante, come la cortecchia e via dicendo. Sicchè non so persuadermi, perchè il giudizio dei tecnici non dovrebbe esser tenuto nel debito conto. E al postutto, dacchè s'invoca l'intervento del Governo, dacchè il Governo si sobbarca ad oneri considerevoli, a difesa della infezione crittogamica, non mi par conveniente di limitare, *a priori*, la sua azione, in guisa da renderla irrazionalmente inefficace. Persisto, quindi, nella mia proposta, che la votazione sia fatta per divisione.

**Presidente.** Sta bene voteremo per divisione.

“ Art. 8. È data facoltà al Ministero di agricoltura, industria e commercio di proibire la esportazione di piante o parte di piante dalle zone dichiarate infette. ”

Pongo a partito questo primo capoverso; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Leggo, ora, il secondo capoverso, di cui l'onorevole Ponti ed altri propongono la soppressione.

“ Durante la stagione della bachicoltura non potrà essere vietato il trasporto della foglia di gelso da una ad altra località. ”

“ È data facoltà al Governo di prendere nei limiti sanciti dalla presente legge ogni altro provvedimento inteso ad impedire la diffusione dell'insetto. ”

Coloro che approvano la soppressione del secondo capoverso, voteranno contro.

**Cucchi Luigi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Siamo in votazione, non posso darle la facoltà di parlare. (Interruzioni).

Dunque l'onorevole Ponti ed altri propongono la soppressione del secondo capoverso, il che equivale a votar contro.

Porrò a partito l'affermativa.

Coloro che vogliono mantenuto il secondo capoverso, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, il capoverso secondo è approvato).

Pongo a partito l'articolo 8 nel suo complesso. Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. 9. È data facoltà al Governo di pubblicare con decreto reale il regolamento per la esecuzione della presente legge. ”

**Cucchi Luigi.** Chiedo di parlare.